

ORIGINALE

COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 25 DEL 02/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA N.658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI - ATTO DI INDIRIZZO.

L' anno duemilaventi, il giorno 02 (due), del mese di aprile, alle ore 11:33, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti in modalità telematica – videochiamata mediante applicazione WhatsApp - ai sensi il Decreto Legge 16 marzo 2020 n. 18 e del Decreto Sindacale n. 5 del 27/03/2020

N. Ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1	Mario Antonio Amato	Sindaco	X	
2	Guglielmo Gatto	Vicesindaco	X	
3	Lino Amoroso	Assessore	X	
TOTALE			3	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Angela GIULIANA

Assume le funzioni di Presidente il Sindaco Dott. Mario Antonio Amato il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, DICHIARA APERTA la seduta.

Il Sindaco illustra l'argomento e, dopo la discussione, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la seduta è stata convocata informalmente.

La seduta si chiude alle ore 12:03.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU n.55 del 4-3-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in G.U. (Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);
- l'Ordinanza n° 3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Calabria, recante "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), ed in particolare *il a comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*".

- il D.L. 17 marzo 2020, n°18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;
- Il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 85 del 30/03/2020 ed in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale “ 1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare. 2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano alle spettanze per l'anno 2020. 3. In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.”;
- l'art. 2 ai sensi del quale “ 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune e' autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'.
 5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti

europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.”;

Rilevato che a questo Ente sono state assegnate risorse pari ad Euro 5.176,40;

Attesa la necessità di assumere tutti i provvedimenti necessari a dare tempestiva applicazione alle misure di solidarietà alimentare previste dalla succitata Ordinanza;

Dato atto che questo Ente intende procedere mediante buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco che, una volta formato, sarà pubblicato sul sito istituzionale;

Ritenuto, quindi, di dover dettare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'individuazione della platea dei beneficiari - tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno – anche tenuto conto di eventuali relazioni dei servizi sociali ove esistenti ed il relativo contributo sulla base del disciplinare allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto, altresì, di dover dettare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale e che in questa sede si approva (Allegato B);

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 27/03/2020 recante “Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali di giunta in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria covid-19 e in attuazione dell'art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n.17”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano in video – conferenza

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di prendere atto** dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 85 del 30/03/2020;
- 3) **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'individuazione della platea dei beneficiari - tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno - anche tenuto conto di eventuali relazioni dei servizi sociali ove esistenti ed il relativo contributo sulla base del disciplinare allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 4) **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale e che in questa sede si approva (Allegato B);
- 5) **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Amministrativa alla relativa sottoscrizione;
- 6) **Di comunicare** in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione dello stesso;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano in video – conferenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: ORDINANZA N.658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI - ATTO DI INDIRIZZO.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data, 02/04/2020



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sig.ra Vincenza Maria Chiarelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

Rilascia:

Parere favorevole

Data, 02/04/2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Mario Antonio Amato

ALLEGATO A

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**



INDICE

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 – Importo del buono spesa.

Art. 4 – Esclusioni.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa.

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono.

Art. 8 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Carfizzi di un contributo di solidarietà alimentare tramite “buono spesa” a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto, essendo di tipo straordinario, il predetto contributo è finalizzato a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento occasionale contingente e urgente che non è coperto da finanziamenti specifici.
2. Il contributo di sostegno economico s'intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del contributo di sostegno economico avviene entro i limiti complessivi di quanto concesso al Comune di Carfizzi con l'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi alimentari” i prodotti alimentari con esclusione di alcolici;
 - b) per “soggetti beneficiari” i cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, gli stranieri e apolidi - purché regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale - residenti nel Comune di Carfizzi al momento di presentazione della domanda che si trovino in situazione di necessità correlata all'emergenza sanitaria COVID-19 selezionati a seguito della procedura di cui al successivo art. 5;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet comunale. I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare indicato all'interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il 30.04.2020.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo sarà definitivamente quantificato una volta accertato il numero degli aventi titolo selezionati precisando sin d'ora che l'importo sarà parametrato in modo crescente – comunque fino ad un massimo di Euro 400,00 per nucleo familiare - tenendo conto della composizione del nucleo familiare come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEO da una persona
NUCLEI da due persone
NUCLEI da tre persone
NUCLEI da quattro persone
Nuclei da 5 persone
Per ogni ulteriore componente

Si precisa che se le domande presentate, meritevoli di accoglimento, saranno in un numero superiore o inferiore alle risorse disponibili, il buono spesa potrà essere, a scelta dell'amministrazione, proporzionalmente ridotto o aumentato.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrano nelle categorie sotto indicate o che, comunque, abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che appartengano alle stesse:

- dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- titolari di pensione;
- dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto all'emergenza COVID-19 o che non abbiano interrotto la propria attività per gli effetti collaterali all'emergenza.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa predisporrà tempestivamente apposito Avviso pubblico rivolto alla cittadinanza al fine di individuare i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Decorso il termine fissato nell'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze, verrà predisposto apposito elenco degli aventi titolo tenuto conto di eventuali relazioni dei servizi sociali ove esistenti, sulla base delle conoscenze oggettive dello stato di bisogno della famiglia richiedente e valutando prioritariamente le seguenti situazioni:

- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che al momento di presentazione della domanda abbiano in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato;
- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano risorse economiche sufficienti, alla data

della richiesta, superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00) depositate presso istituti di credito o simili;

- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione;
- Assenza nel nucleo familiare di soggetti che risultino assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, contributo P.Iva ed altre misure connesse all'emergenza Covid-19 etc.);
- Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;
- Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie croniche.

3. Una volta individuata la platea dei beneficiari, si determinerà in via definitiva l'importo dei buoni da assegnare tenuto conto della composizione del nucleo familiare e di quanto specificato al precedente art.3.

4. I soggetti beneficiari individuati riceveranno in unica soluzione buoni spesa in tagli da 20,00 euro.

5. I buoni verranno consegnati a domicilio dal personale dell'Ufficio Amministrativo e non potranno essere richiesti presso gli uffici comunali.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale, sui social e sulle bacheche di affissione comunali.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

2. Si provvederà alla revoca del beneficio con il conseguente recupero delle somme anche in caso di accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
3. Il responsabile per la conservazione dei dati è la sig.ra Vincenza Maria Chiarelli.

CONVENZIONE FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI

(ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata

TRA

il Comune di Carfizzi (P.I.V.A. _____) - di seguito denominato "Comune" -, in persona del _____, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso la residenza municipale ed autorizzato a sottoscrivere la presente scrittura privata con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva,

E

il sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, sede legale a _____ in Via _____, C.F./P.I.: _____;

PREMESSA

VISTA l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, adottata nell'ambito delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

CONSIDERATO CHE la suddetta Ordinanza dispone l'assegnazione ai Comuni di un finanziamento straordinario da utilizzare per l'erogazione di buoni alimentari a favore delle famiglie in difficoltà economiche;

VISTA la D.G.C. n. _____ del _____ con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di adottare gli atti funzionali all'istituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato;

VISTA la determina n. _____ del _____ di approvazione del relativo Avviso Pubblico;

VISTA la determina di approvazione dell'elenco definitivo degli esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa;

PRECISATO CHE i suddetti buoni hanno valore di euro 20,00 cadauno e sono finalizzati ad assicurare l'approvvigionamento da parte delle famiglie in difficoltà di prodotti alimentari escluso alcolici;

DATO ATTO CHE il rimborso della spesa sarà effettuato dal Comune, previa presentazione da parte dell'esercizio commerciale convenzionato di apposita fattura elettronica da inviare al Comune di Carfizzi, codice fiscale _____, codice univoco _____;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce presupposto nonché parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La ditta _____ si rende disponibile a fornire a chiunque presenti il buono alimentare rilasciato dal Comune di Carfizzi per prodotti alimentari – con esclusione di alcolici - corrispondenti al valore del medesimo buono. E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART.3

Il valore di ciascun buono alimentare rilasciato dal Comune di Carfizzi è da intendersi pari a euro 20,00. I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare indicato all'interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il termine dello stato di emergenza legato al Covid-19.

ART. 4

Il rimborso a favore della ditta dei buoni alimentari forniti sarà effettuato per il valore nominale dal Comune di Carfizzi previa presentazione di fattura elettronica unitamente all'originale del buono spesa per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Resta inteso che il Comune verserà alla ditta il contributo escluso iva. L'iva sarà versata direttamente allo Stato per conto della ditta attraverso il meccanismo dello Splyt Payment.

Quanto sopra ogni giorni 10 dalla stipula della presente convenzione.

Si precisa che il rimborso potrà avvenire con modalità diverse solo se eventualmente comunicato dall'Amministrazione.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 3, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART.6

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

ART.7

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al termine dello stato di emergenza legato al Covid-19.

ART. 8

I dati personali e i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal Regolamento 2016/679/Ce.

ART. 9

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 10

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Carfizzi (KR) sito alla via Roma, n. 7.

ART. 11

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento della presente scrittura sarà oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria competente.

ART. 12


Il presente atto è costituito da n. 3 (tre) pagine e composto da n. 12 (dodici) articoli, oltre la premessa. Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CARFIZZI

PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine compresi di due allegati. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Mario Antonio Amato



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Simona Angela Giuliana
F.to digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 122/2020

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.carfizzi.kr.it di questo Comune il 02/04/2020 per restarvi 15 gg.consecutivi (art. 124 del D.lgs n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 02/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del D.lgs n.267/2000) con nota prot. n. 681 del 02/04/2020

Dalla Residenza Municipale, li 02/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva perché:

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

() Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 02/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal il senza opposizioni e reclami;

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE
